SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2214

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di disponibilità e di uso del defibrillatore semiautomatico

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. – Salvare vite umane è dovere di alta moralità e socialità. In questo ambito opera senz'altro la legge 3 aprile 2001, n. 120, volta a diffondere la disponibilità e l'uso del defibrillatore anche al di fuori dei presidi ospedalieri e con l'impegno volontario anche di personale non sanitario in senso stretto.

Scopo del presente disegno di legge è quello di completare quella normativa e di integrarla anche con il ricorso all'incentivazione fiscale affinchè la sua diffusione, presso tutti i corpi sociali e in tutti i luoghi in cui il defibrillatore può costituire una *chance* di vita, sia assicurata.

Questa nuova forma di pronto intervento, senz'altro utile, come dimostra l'esperienza, se deve essere disponibile innanzitutto là dove vi sono malati o bisognosi di soccorso, non può trascurare od ignorare le sedi ed i luoghi in cui si ritrovano i cittadini innanzitutto a partire dagli anziani, dalle scuole e dai mezzi di trasporto.

L'attenzione ai corpi di polizia in attività di soccorso e di ordine pubblico, segnala che al loro personale, non di rado sottoposto a duri sacrifici anche psico-fisici, va riservata la più ampia assistenza.

L'addestramento del personale, al quale il disegno di legge dedica un interesse particolare, non può precludere l'impegno volontario di migliaia di donne e uomini. A questo fine, le esigenze di serietà che esso richiede necessita siano eseguite con semplicità di procedure e la più snella articolazione territoriale. È in questo senso che il disegno di legge affida alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei soggetti pubblici ed associativi autorizzati all'addestramento.

Alle regioni ed alle province autonome è altresì affidato il compito di provvedere ad individuare sedi e siti in cui si radunano persone che per numero di presenti e durata degli eventi si ritiene debbano dotarsi di un defibrillatore automatico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2*-bis. Le autoambulanze devono essere dotate di adeguato defibrillatore e di personale addestrato ed autorizzato ad usarlo. A tal fine il "sistema 118" e le Aziende sanitarie locali sono tenuti ad attivare la collaborazione, per la diffusione e l'effettiva utilizzabilità dei defibrillatori semiautomatici, con le Forze dell'ordine ed i Vigili del fuoco. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a collaborare mediante piani di soccorso cardiorianimatorio coordinati che identifichino il "ritmo soccorritore" della specifica situazione, autorizzato ad usare subito il defibrillatore semiautomatico.

2-ter. L'obbligo di collaborazione di cui al comma 2-*bis* è in particolare rivolto ai seguenti soggetti: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizie municipali, Capitanerie di porto, Vigili del fuoco, in particolare per quanto riguarda i servizi obbligatori di vigilanza antincendio in corso di spettacoli ed intrattenimenti, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, Guardia forestale, Polizia penitenziaria, stazioni marittime, stazioni ferroviarie e dei pullman dei capoluoghi di provincia, aeroporti, carceri, aule giudiziarie, sale consiliari di comuni, province e regioni, scuole di ogni ordine e grado, università, carrozze ferroviarie-ristorante, aeromobili destinati a trasporto civile, natanti adibiti a trasporto personale, motonavi.

2-quater. Le sedi di concentrazione di un alto numero di cittadini, al chiuso o all'a-

perto, nelle quali i tempi prevedibili di intervento con defibrillatore proveniente dall'esterno siano superiori ai cinque minuti, sono tenute ad organizzare piani di intervento cardiorianimatorio che garantiscano la immediata possibilità di intervento con defibrillatore semiautomatico».

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano nei loro territori i luoghi e le sedi anche all'aperto nei quali per il numero delle persone che vi si radunano, per l'evidente difficoltà di intervento dei servizi di soccorso sanitari e per la durata degli eventi, è fatto obbligo di dotarsi del defibrillatore semiautomatico e di personale addestrato per il suo uso.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano nei loro territori le strutture sanitarie, ospedaliere e di soccorso nonchè le associazioni ritenute idonee presso le quali può essere svolto l'addestramento del personale.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, emana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che stanzia un contributo di 500 euro a compensazione del costo di un defibrillatore semiautomatico non usato per tutti coloro che l'acquistano entro il 31 dicembre 2004, da erogare secondo le modalità del credito di imposta purchè siano ricompresi tra i soggetti individuati negli articoli 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2. Coloro che acquistano un defibrillatore semiautomatico secondo le modalità di cui al comma 1, sono tenuti ad informare entro tre mesi dall'acquisto l'Azienda sanitaria locale di riferimento, unitamente ai modi dell'uso ed al responsabile dell'ufficio.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.